



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n° 1851 Reg. Gen. 2021 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.11.2022

da

- **SHELIAC SRL SOCIO UNICO**

(avv. MAVIGLIA BRUNO)

contro

- **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**

(avv. SCHIANO ARTURO)



- INPS (avv. SCIANDRELLO)
- INAIL (avv. GIORDANO)

Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.

Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Sheliak srl agisce in giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS ed INAIL impugnando l'intimazione di pagamento comunicata il 27.10.202, due cartelle di pagamento e cinque avvisi di addebito e chiedendo in principalit  la declaratoria di nullit  dell'intimazione di pagamento, nonch  l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito e dell'intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. 44/1999.

INPS, INAIL e ADER si sono costituiti in giudizio, contestando ciascuno parte per suo conto la pretesa attorea.

Il ricorso   infondato.

Parte ricorrente assume innanzitutto la nullit  dell'intimazione di pagamento per innumerevoli vizi formali, sottolineando la natura di atto amministrativo dell'atto. Si osserva che la pretesa contributiva degli Enti previdenziali evocati in causa   racchiusa nelle cartelle e negli avvisi di addebito, che costituiscono i titoli esecutivi in virt  dei quali pu  essere avviato il procedimento esecutivo. Nel presente giudizio, che ha natura di opposizione all'esecuzione ancorch  – erroneamente - prospettato come giudizio di impugnazione, la rilevanza dell'intimazione di pagamento   solo quella di atto interruttivo della prescrizione. Anche ammesso sussistano i pretesi vizi formali indicati da parte ricorrente, l'unico aspetto rilevante   la riferibilit  dell'atto ad AdER, che in realt  nemmeno parte ricorrente pone in discussione, posto che l'indirizzo da cui   stata inoltrata la notifica dell'intimazione   indubbiamente riconducibile alla struttura regionale/territoriale del Veneto dell'Agente della Riscossione, con sede in Venezia. Appurata la



provenienza dell'atto da AER, atto che sicuramente è entrato nella sfera di conoscibilità della società ricorrente il 27.10.2021 (v. ricorso a pag. 1 in cui si dà atto che l'intimazione di pagamento è stata "comunicata" in tale data), l'intimazione acquisisce effetto interruttivo della prescrizione con riguardo ai crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito impugnati.

Le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sono stati correttamente notificati all'indirizzo PEC della società, come risultante dai documenti prodotti da ADER e INPS. La cartella n. 11920150017532088000 è stata notificata a mezzo PEC il 3.2.20216 (doc. 4 ADER) e la cartella n. 11920160012527560000 è stata notificata via PEC il 19.9.2016 (v. doc. 5 ADER). L'avviso di addebito n. 41920190002149912000 (€ 114.888,52) è stato notificato via PEC dall'INPS in data 29.10.2019 (v. ricevuta consegna AVA prodotta dall'INPS. Quanto agli avvisi di addebito nn. 41920140002824857000, 41920160001767148000, 41920160001783122000, 41920160001783223000, si osserva che l'INPS ha fornito un inizio di prova dell'avvenuta notifica producendo in giudizio la schermata dei file di spedizione. L'INPS, nelle note conclusive, ha spiegato che i file allegati sono riferibili agli avvisi di addebito attraverso il "codice univoco della lettera", che viene attribuito dall'INPS prima della spedizione, ma di tanto in realtà non vi è alcuna indicazione nell'avviso di addebito prodotto. Non vi è modo in sostanza di risalire dall'avviso di addebito al "codice di lettura" attribuito dall'INPS. Si ritiene nondimeno che sia stata raggiunta la prova dell'avvenuta notifica in virtù di una diversa considerazione. In relazione agli avvisi di addebito di cui si discute, parte ricorrente ha depositato istanza di rottamazione, riconoscendo in tal modo di averne ricevuto la notifica. Soccorre l'insegnamento della S.C., secondo cui "la richiesta di rateizzazione ... non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria, tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione" (v. Cass. sez. 6-5,



18/06/2018, n. 16098; v. anche Cass. 16.02.2022, n. 5160). Tanto è sufficiente per ritenere che parte opponente abbia avuto piena contezza degli avvisi di addebito di cui si discute.

Successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito: relativamente alla cartella di pagamento n. 11920150017532088000, notificata in data 3 febbraio 2016, alla cartella n. 11920160012527560000, notificata in data 19 settembre 2016, all'avviso di addebito n. 41920140002824857000, notificato in data 13 gennaio 2015, all'avviso n. 41920160001767148000 notificato in data 12 luglio 2016, all'avviso n. 41920160001783122000, notificato in data 12 agosto 2016 ed all'avviso n. 41920160001783223000 notificato in data 12 agosto 2016, alla società veniva notificata prima un'intimazione di pagamento in data 20 settembre 2017 (doc. 6 ADER), poi un'intimazione di pagamento in data 13 giugno 2019 (doc. 9 ADER), due pignoramenti presso terzi in data 23 luglio 2019 (doc. 7 e 8 ADER) ed infine veniva notificata l'intimazione di pagamento di cui al presente giudizio (doc. 3 ADER). Relativamente all'avviso di addebito n. 41920190002149912000, notificato in data 29 ottobre 2019, veniva notificato alla società l'intimazione di pagamento oggi impugnata. Tutti gli atti indicati sono stati notificati entro il quinquennio dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.

E' noto che i crediti previdenziali per contributi e premi si prescrivono in cinque anni. A seguito dell'intervento delle S.U. (v. Cass. S.U. n.23397/2016) anche il termine di prescrizione per far valere il credito di cui alla cartella esattoriale è quinquennale, in conformità a quanto previsto dalla legge n.335 del 1995 per la prescrizione dei contributi. Ed infatti "il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad



entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

Orbene, nessuno dei crediti indicati nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati è prescritto, a fronte degli atti interruttivi indicati notificati entro il quinquennio. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente è del tutto infondata.

*

Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/99, l'eccezione è tardiva e comunque infondata. E' tardiva perché parte ricorrente avrebbe dovuto proporla ex art. 24 D. Lgs. 46/99 entro quaranta giorni dalla notifica delle cartelle. E' comunque infondata perché le cartelle sono state notificate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presa in carico del ruolo. Dalla documentazione dimessa dall'INAIL risulta infatti, quanto alla **cartella 1119/2015/0017532088000**, che tutti i titoli ivi indicati (doc. 10 INAIL) sono stati iscritti in ruolo n. 2015/000156 reso esecutivo il 25.11.2015 entro il termine di decadenza previsto dall'art. 25 del D.lgs 46/1999 (31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del termine di legge fissato per il versamento del premio) e consegnato al Concessionario il 10.12.2015 (doc. 6 INAIL)

Quanto alla **cartella 119/2016/0012527560000**, i titoli sono stati iscritti a ruolo n. 2016/000017 reso esecutivo il 25.6.2016 e consegnato al Concessionario il 10.7.2016 (doc. 7 INAIL).

Benché parte ricorrente ritenga che l'art. 25 D. lgs. 46/99 debba trovare applicazione anche nel caso di emissione di avviso di addebito e che i termini ivi previsti decorrano dalla data della notifica dell'avviso stesso, in realtà la natura dell'avviso di addebito esclude l'applicabilità della norma citata. L'avviso di addebito, sostituendo e accorpando in sé le funzioni sia della formazione del



ruolo della cartella di pagamento, ha attribuito all'INPS uno strumento immediato, gestibile senza la necessaria collaborazione con altri soggetti, per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale. Il riferimento del cit. art. 25 al ruolo perde ogni significato, proprio perché il legislatore ha previsto un unico atto.

In ogni caso, l'eccezione è inammissibile nel presente giudizio per tardività, posto che parte ricorrente avrebbe dovuto sollevarla secondo le previsioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99 entro quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.

*

Parte ricorrente eccepisce inoltre la “nullità” dell'intimazione di pagamento nella parte relativa alla richiesta corresponsione degli interessi per assenza di indicazione delle modalità di calcolo.

L'eccezione è infondata.

L'esigenza del debitore di poter calcolare quanto dovuto a titolo di interessi di mora risulta già soddisfatta dalla previsione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, in caso di mancato pagamento spontaneo, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento. Come statuito dalla S.C. (v. Cass. 21 febbraio 2017, n. 4376), la cartella di pagamento è predisposta secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del DPR n. 602/73, che contiene anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora dovuti, appunto, decorsi 60 giorni dalla relativa notificazione, al tasso definito, ai sensi del citato art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante “D.M. con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.

*

Nelle note conclusive parte opponente rileva infine l'intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che “AdER, in palese violazione dell'art. 1 c° 539 L. 228/2012, non ha trasmesso agli enti impositori l'istanza di annullamento/sospensione tempestivamente inviata dalla ricorrente il 3/11/2021”. Si legge ancora nelle note che “essendo stato rispettato perfettamente l'iter normativo



da parte della società attrice, ... stante la mancata risposta degli Enti impositori nel termine di 220 gg, i Ruoli portati dalle 2 prodromiche cartelle di pagamento e 5 Avvisi di addebito sono da considerarsi annullati di diritto ed automaticamente scaricati con contestuale eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali degli Enti impositori”.

L’eccezione è palesemente inaccoglibile quantomeno per due ordini di ragioni. In primis si tratta di eccezione palesemente tardiva, posto che a fronte della presentazione dell’istanza in data 3.11.2021, parte opponente avrebbe dovuto darne atto già nell’atto introduttivo, depositato il 10.11.2021.

In secondo luogo, come risulta dalla stessa documentazione prodotta tardivamente da parte opponente (v. doc. 10 allegato alle note), AdER non ha dato corso all’istanza semplicemente perché incompleta, in quanto mancante della dichiarazione dell’assunzione di responsabilità e della dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante della società, e non viceversa perché ne abbia vagliato la legittimità ovvero la congruità. Anche sotto tale profilo l’eccezione è infondata.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Sono dovute le spese di lite a tutte le parti convenute.

PQM

Rigetta il ricorso, accertata la debenza delle somme di cui all’intimazione di pagamento n. 11920219001226648000.

Condanna parte ricorrente a rifondere a INPS e AER le spese di lite, che liquida in €10.050,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali, disponendo la distrazione delle spese a favore del procuratore di AER antistatario.

Condanna parte ricorrente a rifondere ad INAIL le spese di lite, che liquida in €3.050,00, oltre rimborso spese generali.

Venezia, 13.7.2022

Il GL



